

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13

Legge di Stabilità regionale 2019

carattere storico-artistico del bene medesimo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, previo avviso pubblico, i beni mobili ed immobili regionali, degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e delle aziende della Regione d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico in comodato d'uso gratuito allo Stato e agli enti pubblici territoriali nonché agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed a enti del terzo settore. La concessione ha una durata massima non eccedente i cinquanta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cure e spese, previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'immobile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dei beni.

5. Per consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata e la gestione dei beni di cui al comma 4, la Giunta regionale, previa intesa con il Ministero competente in materia di attività culturali, è autorizzata ad attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati. L'individuazione del partner privato avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche.

6. Per favorire gli interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e formazione relativamente alle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modifiche, l'avvio dei servizi autorizzati per effetto dell'articolo 17, comma 63, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), avviene previa segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). I locali in cui si svolgono tali attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), indipendentemente dalla destinazione urbanistica e catastale.

Art. 9

(Disposizioni di salvaguardia dell'occupazione nelle strutture che erogano attività sanitarie e socio sanitarie. Definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario)

1. A tutela della qualità delle prestazioni erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario.

2. Allo scopo di agevolare la definizione del contenzioso pendente in materia di controlli esterni in ambito sanitario di cui all'articolo 8 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo

1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, per prestazioni rese nel periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto del Commissario *ad acta* 8 giugno 2017, n. 218, ovvero per prevenirne l'attivazione e consentire la stabilizzazione degli effetti economici, la struttura sanitaria interessata può richiedere all'amministrazione regionale di essere ammessa al pagamento della sanzione amministrativa in misura pari a un terzo, fermo il pagamento integrale della differente remunerazione sul singolo ricovero. La richiesta è formulata nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione per i controlli la cui valorizzazione è stata già comunicata, ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione della valorizzazione degli stessi.

3. La misura è accordata dall'amministrazione esclusivamente in caso di compresenza delle seguenti condizioni:

- a) riconducibilità delle sanzioni agli abbattimenti applicati per i controlli non concordati, anche in parte;
- b) effettuazione del pagamento integrale del debito nei termini previsti al comma 4;
- c) rinuncia da parte della struttura al procedimento amministrativo di risoluzione delle discordanze e all'azione giudiziaria pendente o futura.

4. La struttura deve provvedere al pagamento integrale del debito entro i sessanta giorni successivi all'accoglimento dell'istanza, ovvero entro il termine massimo di venti mesi in caso di richiesta di rateizzazione, con corresponsione degli interessi legali, pena la decadenza dal beneficio.

5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e successive modifiche)

1. Alla l.r. 41/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 1 bis è abrogato;
- b) dopo il comma 2 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
"2bis. La funzione di verifica dello stato di salute degli ospiti delle strutture di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), e la valutazione multidimensionale sul livello di autosufficienza è esercitato dalle aziende sanitarie locali in raccordo con i medici di medicina generale."

Art. 11

(Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche)

1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 12/1999 dopo la parola: "figli" sono inserite le seguenti: ", dei parenti di secondo grado,".